

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Generale

Roma, 02-01-2015

Messaggio n. 28

Allegati n.1

OGGETTO: Dichiarazione ISEE ai fini della domanda di ammissione al beneficio relativo alla corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting, ovvero di un contributo per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati in alternativa al congedo parentale (art. 4, comma 24, lett. b) legge 28 giugno 2012, n. 92).

Come noto, con circolare n. 171 del 18 dicembre 2014 sono state illustrate le principali innovazioni apportate alla normativa relativa all'ISEE per effetto dell'articolo 5 del decreto legge 6 dicembre 2011 n. 201 e del D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159.

Inoltre, con la Circolare n. 169 del 16 dicembre 2014 sono state fornite le istruzioni operative relative all'attuazione del decreto 28 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 dell'11 dicembre 2014 con il quale sono stati definiti i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del beneficio di cui all'articolo 4, comma 24, lettera b) della legge n. 92 del 28 giugno 2012.

Il decreto da ultimo citato, in particolare, prevede la possibilità di riconoscere un contributo, fino ad un massimo di € 600,00 mensili, per un massimo di sei mesi, alle madri lavoratrici, dipendenti da amministrazioni pubbliche o da datori di lavoro privati ovvero iscritte alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 dell'8 agosto 1995.

La vigente normativa (art.4, comma 25, lettera b), legge n.92/2012 e art.3, comma 3, del decreto interministeriale 28 ottobre 2014) in materia prevede che l'ammissione al beneficio possa essere condizionata dall'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) essendo il beneficio in parola riconosciuto nei limiti di 20 milioni per ciascuno degli anni 2014 e

2015.

Atteso che, come espressamente previsto in circolare n. 169/2014 citata - punto 4- *presentazione della domanda di accesso al beneficio* – nella domanda la madre deve dichiarare di avere presentato una dichiarazione ISEE valida, ai fini della presentazione della domanda e dell'ammissione al beneficio, per l'anno 2015 la dichiarazione ISEE dovrà essere conforme alla vigente normativa, prevista dal DPCM 5 dicembre 2013 n. 159, le cui istruzioni operative sono rinvenibili nella circolare n. 171 del 18 dicembre sopra citata, paragrafo 7, allegato al presente messaggio (All.1)

La domanda di ammissione al beneficio per l'anno 2015 potrà essere presentata dalla madre richiedente il beneficio in possesso di dichiarazione ISEE valida, a partire dal 1° gennaio 2015 e fino a termine del 31 dicembre 2015.

Il Direttore Generale
Nori

Art. 7 D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159
“Prestazioni agevolate rivolte a minorenni”

1. Ai fini del calcolo dell'ISEE per le sole prestazioni sociali agevolate rivolte a minorenni, il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore, che abbia riconosciuto il figlio, fa parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non ricorra uno dei seguenti casi:

a) quando il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
b) quando il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;

c) quando con provvedimento dell' autorità giudiziaria sia stato stabilito il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;

d) quando sussiste esclusione dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;

e) quando risulti accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici;

2. Per le prestazioni sociali agevolate rivolte ai componenti minorenni, in presenza di genitori non conviventi, qualora ricorrano i casi di cui alle lettere a) ed b) del comma 1, l'ISEE è integrato di una componente aggiuntiva, calcolata sulla base della situazione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Punto 7 circolare n. 171 del 18.12.2014

“Le prestazioni agevolate rivolte a minorenni (art. 7)”

L'ISEE Minorenni è l'indicatore per le prestazioni sociali agevolate rivolte a beneficiari minorenni, ovvero motivate dalla presenza di componenti minorenni nel nucleo familiare.

Sono previste modalità differenziate di calcolo di tale indicatore in ragione della diversa situazione familiare del minorenne beneficiario della prestazione.

Se i genitori non sono coniugati tra di loro ed uno di essi non è presente nel nucleo familiare si applicano le regole particolari di seguito descritte:

1. il genitore non convivente nel nucleo familiare, non coniugato con l'altro genitore e che abbia riconosciuto il figlio, ai soli fini dell'ottenimento di tali prestazioni, si considera facente parte del nucleo familiare del figlio, a meno che non sia effettivamente assente dal nucleo stesso a causa del verificarsi di situazioni tassativamente indicate nella norma di seguito specificate:

- a) il genitore risulti coniugato con persona diversa dall'altro genitore;
- b) il genitore risulti avere figli con persona diversa dall'altro genitore;
- c) sia stato stabilito con provvedimento dell'autorità giudiziaria il versamento di assegni periodici destinato al mantenimento dei figli;
- d) sussista esclusione dalla potestà sui figli o sia stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- e) risulti accertata in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali la estraneità in termini di rapporti affettivi ed economici.

2. Per le ipotesi in cui non ricorrano i casi descritti alle lettere c), d), e) ma ricorra una delle fattispecie di cui alle lettere a) e b) l'ISEE minorenni tiene conto della situazione economica di tale genitore, ed è prevista una particolarità di calcolo dell'ISEE minorenni. In tali due situazioni, infatti, si tiene conto, ai fini del calcolo dell'ISEE minorenni, del reddito e del patrimonio del genitore non convivente che abbia formato un nuovo nucleo familiare nonché della scala di equivalenza di tale nuovo nucleo. In tale ipotesi, si integra quindi l'ISEE del nucleo del figlio minorenni con una componente aggiuntiva calcolata, sulla base della condizione economica del genitore non convivente, secondo le modalità di cui all'allegato 2, comma 2 del D.P.C.M.;

3. Se ricorrono le ipotesi di cui alla lettera c), d), e), il genitore non convivente, non coniugato con l'altro genitore, non rientra nel nucleo del figlio minorenni, dunque non rileva ai fini del calcolo dell'ISEE minorenni e pertanto quest'ultimo coincide con l'ISEE ordinario.

Inoltre, se i genitori del figlio minorenni sono coniugati tra loro l'ISEE minorenni coincide con l'ISEE ordinario e si applicano, pertanto, le regole di cui al paragrafo 3.

Oltre ai casi dei genitori coniugati tra loro, vi sono poi altri casi in cui l'ISEE minorenni coincide con l'ISEE ordinario e sono le ipotesi in cui i genitori del figlio minorenni sono conviventi, separati legalmente o divorziati tra loro. In tutti questi casi, quindi, si applica l'ISEE ordinario alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni.

Quindi, riepilogando:

1) l'ISEE minorenni non coincide con l'ISEE ordinario nel caso di genitori non coniugati tra loro quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenni non si trova in alcuna delle fattispecie dalla lettera a) alla lettera e) poiché, in difetto di una delle situazioni ivi descritte, è come se il genitore non convivente (solo ai fini dell'ISEE minorenni) venisse attratto nel nucleo del figlio minorenni. L'ISEE minorenni verrà pertanto calcolato tenendo conto anche di tale genitore come se fosse un componente del nucleo.

L'ISEE minorenni, inoltre, non coincide con l'ISEE ordinario ma tiene conto di tale genitore non convivente nei casi descritti ai punti a) e b), casi questi in

cui si tiene conto della situazione economica di tale genitore, non già come se fosse componente del nucleo, ma con il meccanismo della componente aggiuntiva;

2) l'ISEE minorenni coincide invece con l'ISEE ordinario nei casi di genitori tra loro conviventi, coniugati, separati legalmente o divorziati ed anche di genitori non coniugati tra loro, quando il genitore non convivente nel nucleo del figlio minorenni si trovi in una delle situazioni descritte alle lettere c) d) e).